



PROC. N.R.G.E.I. 1005/2021 sub 1

Tribunale di Firenze

III Sezione civile – Ufficio esecuzioni immobiliari

Il Giudice dell'esecuzione

Letti gli atti e sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza cartolare del 15.2.2022; preso atto del contenuto del ricorso in opposizione ex art.615 cpc del 18.11.2021 e delle successive note di trattazione scritta, depositate sia dall'opponente sia da parte opposta; Ritenuto sussistente *il fumus boni iuris* della cautela azionata: ed invero, dai documenti pur depositati dalla parte opposta non è dato desumere univocamente, neppur con vaglio di prima approssimazione qual è quello caratterizzante la presente sede cautelare, l'iter di cessione del debito di [redacted] derivante da mutuo 2009 [redacted] rispetto al mutuo erogato al [redacted] (è datrice di ipoteca e fideiubente) non essendo sufficienti a tal fine le certificazioni notarili ai rogiti [redacted] (cfr. docc 1) 1a), 2) 2a) allegati alla costituzione) le quali si provano le cessioni in blocco dei crediti "a sofferenza" ad una data scadenza ma non anche che tra questi vi sia la posizione [redacted]; Assorbito il vaglio sul *periculum in mora*. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P. Q. M.

Visti gli artt. 615 e 624 c. p. c.

- **accoglie** l'istanza di sospensione dell'esecuzione;
- condanna parte opposta al pagamento in favore di parte opponente delle spese processuali della presente fase di giudizio, che liquida in € 3.500,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e CPA come per legge;
- assegna il termine perentorio di giorni 60 per l'introduzione del giudizio di merito;
- sospende la presente esecuzione e, per l'effetto, revoca l'udienza ex art.569 cpc fissata al 12.7.2022.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Firenze, 20/02/2022

Il Giudice dell'esecuzione  
Dott.ssa Pasqualina Principale